COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

SEDUTA DEL 31/03/2015

Del. Nr. 83

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

FEDERICO VANTINI	Sindaco	Presente
DANIELE TURELLA	Vicesindaco	Presente
FRANCESCO BOTTACINI	Assessore	Presente
CHIARA ORTOLANI	Assessore	Presente
SABRINA VALLETTA	Assessore	Presente
SILVIA DE CARLI	Assessore	Presente

Presenti n. **6** Assenti n. **0**

Presiede il **Sindaco** Signor **FEDERICO VANTINI.**

Partecipa con funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE PRA' GIUSEPPE

Proposta n.16817

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE.

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialita, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

l'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Premesso che:

dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della stessa L. n. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

il medesimo comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Ricordato che:

il comma 612 della citata L. n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione;

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (D.Lgs. n. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione interessata;

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (D.Lgs. n. 33/2013);

Atteso che l'Anci ha recentemente emanato una prima nota sulla materia, nella quale viene evidenziata la competenza all'approvazione del piano da parte del Sindaco o della Giunta comunale;

Visto lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* da questo Comune, qui allegato;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

SI PROPONE

1°) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo.

2°) Di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate,* unito alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

3°) Di trasmettere copia del Piano alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo Veneto, ai sensi del comma 611 della L. n. 190/2014.

4°) Di sottoporre il piano al Consiglio comunale nella sua prima seduta utile, al fine di opportuna presa d'atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore economico finanziario;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 31/03/2015

Pareri ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: LEGGE 190/2014 (LEGGE STABILITÀ 2015) - PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLESOCIETA' PARTECIPATE – PROPOSTA DELL'ESECUTIVO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole.

Lì, 25/03/2015

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Claudia Zanardi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole.

Lì, 31/03/2015

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Andrea Elifani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO	Il SEGRETARIO GENERALE
F.toFederico Vantini	F.toGiuseppe Pra'

R E L A Z I O N E DI P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio il per rimanervi 15 giorni consecutivi, e contestualmente ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000 comunicata in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

li, 02-04-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pra Giuseppe

E S E C U T I V I T A'

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

( ) è diventata esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 - comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

li, 02-04-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pra Giuseppe

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1, commi 611 e seguenti, della Legge 190/2014)

I - Introduzione generale

1. Premessa

Il comma 611 della Legge n. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della Legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. n. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016 hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Come sopra precisato, la Legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL, che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare "*alla lettera* "il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del Sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio, che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della Legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.
Il comma 614 della Legge n. 190/2014 estende l'applicazione ai piani in esame dei commi 563-568-ter della Legge n. 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.
Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle pp.aa. o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni;
- (co. 565) nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, la quale reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- (co. 566) entro dieci giorni l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società, mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali;
- (co. 567) per la gestione delle eccedenze di personale gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale;
- (co. 568-bis) le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita delle società (o dell'azienda speciale) controllate direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.
In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La Legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

La norma ammette però la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, o che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

5. I servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete.

L'art. 1, comma 611, della Legge di stabilità 2015 porta una seconda sezione che riguarda la organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete, e modifica l'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito con modifiche nella Legge n. 148/2011. Per quanto ci riguarda, tali servizi sono quelli attinenti al ciclo idrico integrato, all' igiene ambientale e alla distribuzione del gas.

Si ricorda, per inciso, che la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete è caratterizzata da due principali peculiarità: da un lato il perimetro territoriale in cui viene esercitato il servizio è quello dell'ambito che ha dimensione sovracomunale e solitamente provinciale o regionale; dall'altro lato la presenza di un'autorità o ente di ambito che assomma in sé le funzioni del "regolatore", sottraendole ai singoli comuni che compongono l'ambito. La identificazione di ambiti sovracomunali rappresenta una risposta in termini di economie di scala, che non potrebbero essere raggiunte ove i servizi riguardino territori limitati. Altresì, i servizi a rete sono quelli caratterizzati da importanti investimenti in infrastrutture o beni strumentali, il cui ritorno, tramite la tariffa praticata all'utenza, diviene elemento decisivo di sostenibilità del sistema e più facilmente raggiungibile su bacini di utenza più vasti

La novità introdotta dalla legge di stabilità e contenuta nel comma 609 riguarda la *partecipazione obbligatoria* agli enti di ambito da parte dei comuni, con attribuzione al Presidente della Regione del potere di intervenire in caso di inerzia.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di San Giovanni Lupatoto partecipa al capitale delle seguenti società:

1.Società SGL Multiservizi Srl con una quota dal 100%;

2.Società Lupatotina Gas Vendite con una quota del 100%

3.Società Farma.Co Srl con una quota del 60%

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza e a solo titolo ricognitivo si precisa che il Comune di San Giovanni Lupatoto partecipa altresì ai seguenti enti, consorzi, ecc.:

1. CONSIGLIO DI BACINO dell'AATO Veronese – l'Autorità d'Ambito (AATO) è stata soppressa, e con L.R. n. 17 del 27 aprile 2012 le relative funzioni sono state trasferite al Consiglio di Bacino dell'AATO Veronese. Trattasi di Ente pubblico che ha il compito di governare il Servizio Idrico Integrato dei Comuni veronesi, tra i quali San Giovanni Lupatoto.

2. ACQUE VERONESI scarl – società consortile a capitale interamente pubblico alla quale

partecipa la quasi totalità dei Comuni veronesi, tra i quali San Giovanni Lupatoto. Alla stessa l'AATO Veronese ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato .
3. ENTE FIERA SAN GIOVANNI LUPATOTO srl - con quota 20%, in liquidazione
Essendo "forme associative" previste da apposite disposizioni di legge o costituite ai sensi del Capo V del Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III–Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società SGL Multiservizi Srl

La Società SGL Multiservizi Srl è interamente di proprietà del Comune.
Con deliberazione consiliare n. 17 del 15 marzo 2005 vennero approvati i relativi statuto e atto costitutivo.
La Società è stata costituita il 6 luglio 2005 con atto unilaterale rogato dal Notaio Art Paladini di Verona (rep. n. 2284/635). Data di cessazione: anno 2050.
La Società ha per oggetto:
1. l'attività di trasporto e distribuzione del gas per usi plurimi attraverso la rete locale del metanodotto verso i c.d. clienti finali (servizio di vettoriamento);
2. lo svolgimento di tutte le attività riconducibili all'attuazione del servizio di cui sopra (progettazione, costruzione e manutenzione d'impianti e strutture relative alla rete del metanodotto, realizzazione d'allacciamenti attraverso derivazioni d'utenza, posa e gestione dei misuratori, ecc.);
3. l'espletamento d'attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle dei punti precedenti, anche attraverso la costituzione o partecipazione a enti, società, consorzi o altre forme associative, ovvero per la costruzione degli impianti tecnologici relativi al servizio o per lo svolgimento delle proprie attività, nei limiti e secondo le modalità individuate dal D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, e dalle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
4. servizio idrico integrato, come definito dalla Legge n. 36/1994, in esso compresi:
   - captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed agricoli, ivi inclusa l'adozione delle misure idonee a garantire il corretto e razionale uso dell'acqua o quant'altro avente affinità con la tutela dell'ambiente del bacino di pertinenza;
   - collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;
   - depurazione delle acque reflue;
   - autorizzazione all'attivazione degli scarichi degli insediamenti civili o produttivi sversanti nelle pubbliche fognature;
   - controllo della quantità e qualità degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature;
   - svuotamento dei pozzi neri e dei pozzetti stradali;
5. scigliatura delle strade e manutenzione delle aree verdi;
6. ciclo dei rifiuti, in esso compresi la raccolta ed il trasporto, lo spazzamento stradale, la gestione di impianti di stoccaggio, selezione e trattamento a tecnologia semplice e complessa, lo smaltimento finale, la bonifica di discariche abusive;
7. produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia;
8. pubblica illuminazione ed illuminazione votiva dei cimiteri;
9. produzione e gestione di calore, gestione di impianti termici;
10. servizio di telecomunicazione;
11. trasporto pubblico di cose e persone in conto proprio e per conto terzi;
12. organizzazione e gestione del servizio di parcheggio a pagamento negli spazi di sosta comunali appositamente individuati;
13. gestione e riscossione dei tributi comunali;
14. svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi sopra

individuati, ivi compresa l'elaborazione e riscossione delle tariffe e canoni dei servizi di cui alle precedenti lettere.

Con la stessa società sono stati in particolare sottoscritti contratti di servizio per la gestione dei servizi urbani e assimilati ed il vettoriamento del gas.

Per quanto concerne il settore rifiuti

Alla suddetta società è stato affidato il servizio di gestione rifiuti, giusto contratto rep. 3125/s.c. in data 03/07/2006, per la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dal verbale di consegna

In proposito occorre evidenziare che il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, all'art. 3-bis, così come modificato dall'art. 1, comma 609, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone:

- al c. 1 che le regioni "...organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi ...";
- al c. 1-bis che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore rifiuti urbani, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, e che qualora gli stessi non vi aderiscano entro il 1° ,marzo 2015 (o entro sessanta giorni dalla istituzione) il Presidente della regione, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi.

La Regione Veneto con D.G.R. n. 13 del 21 gennaio 2014, in attuazione dell'art. 3, comma 3, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 52, ha individuato i bacini territoriali ottimali (B.T.O.) per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello provinciale, inserendo San Giovanni Lupatoto nel bacino denominato "Verona Sud", unitamente ad altri 40 Comuni della Provincia di Verona;

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della stessa L.R. n. 52/2012, così come modificata dalla L.R. n. 11/2014, la Giunta Regionale ha poi approvato con provvedimento n. 1117 del 1 luglio 2014 lo schema di convenzione per la costituzione ed il funzionamento dei Consigli di bacino afferenti il servizio in discorso.

Questo Ente quindi, ai sensi dell'art. 5, comma 2, di tale normativa, approverà detta convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, nella prima seduta utile del consiglio comunale.

Si ricorda inoltre che con deliberazione consiliare n. 69 in data 29/12/2014 venne approvata la relazione di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. 179/201, e disposto, in attesa di dare corso all'aggregazione e unificazione nella gestione del servizio, di mantenere e valorizzare il know how acquisito da SGL Multiservizi srl, nonché salvaguardare la sua struttura organizzativa ed aziendale al fine di perseguire l'interesse economico e patrimoniale dell'Ente ed assicurare il mantenimento o il miglioramento delle prestazioni ai cittadini rispetto agli standard quantitativi e qualitativi finora raggiunti, prolungando nel contempo il contratto in essere sino al 31.12.2030, così uniformandone la scadenza a quella dei contratti di servizio e degli affidamenti con società in house operanti sul territorio del bacino "Verona sud".

Per quanto concerne il settore gas

Con contratto rep. 3037/s.c. stipulato in data 11/03/2006 il Comune di San Giovanni Lupatoto ha concesso alla società "SGL Multiservizi s.r.l." il diritto di esercitare in via esclusiva, su tutto il territorio comunale, il servizio di vettoriamento del gas, per la durata di anni 10.

In proposito si evidenzia:

- che il settore del gas naturale è disciplinato dal D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164, che ha liberalizzato le relative attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita;
- che l'art. 14 dello stesso D.Lgs n. 164/00 ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, deve essere affidata esclusivamente mediante gara, per una durata non superiore a 12 anni, attribuendo agli enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- che, allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46- bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222) ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire "i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas" ed un secondo destinato a determinare "gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio", nonché "misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione";
- che, dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrati i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorre procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;
- che, in virtù della normativa richiamata, il Comune di San Giovanni Lupatoto appartiene all'ambito territoriale minimo (ATEM) denominato "Verona 2 – Pianure Veronesi", unitamente ad altri 47 Comuni.
- che, nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46- bis D.L. n. 159/07, l'art. 24, comma 4, del D.Lgs 1° giugno 2011, n. 93, ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 8/1/2014, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del DM dello Sviluppo Economico 226/2011, è stato formalmente preso atto dell'individuazione del Comune di Villafranca di Verona quale stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell'ambito denominato "Verona 2 – Pianure Veronesi", confermando altresì il diritto della società "SGL Multiservizi srl" a permanere nel rapporto in argomento sino al subentro del gestore a seguito del perfezionamento del nuovo affidamento.

Sulla questione quindi della partecipata SGL Multiservizi, ogni decisione dovrà essere demandata a successivo provvedimento dopo la attivazione degli enti di bacino del ciclo dei rifiuti e del gas.

Per una piena cognizione della società si forniscono di seguito alcuni ulteriori dati.

Numero degli amministratori: 1
Numero di direttori: 1
Numero di dipendenti: 14 (dei quali 1 part time)

Compensi amministratore unico: € 14.000,00 annui
Compenso direttore € 15.000,00 annui

Risultato di esercizio		
2011	**2012**	**2013**
41.301	8.043	29.868

Fatturato		
2011	**2012**	**2013**
4.541.238	4.232.207	4.646.069

Stato Patrimoniale			
Attivo	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	3.209.611	3.172.332	2.917.013
C) Attivo circolante	2.395.457	2.254.101	2.649.381
D) Ratei e risconti	20.356	20.086	14.014
Totale attivo	**5.625.424**	**5.446.519**	**5.580.408**

Passivo	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A) Patrimonio netto	1.014.949	1.022.991	1.052.860
B) Fondi per rischi ed oneri	6.500	6.500	6.500
C) Trattamento di fine rapporto	122.660	159.745	188.590
D) Debiti	4.479.646	4.257.258	4.332.458
E) Ratei e risconti	1.671	25	0
Totale passivo	**5.625.424**	**5.446.519**	**5.580.408**

Conto economico			
	31.12.2011	**31.12.2012.**	**31.12.2013**
A) Valore della produzione	4.566.555	4.291.655	4.653.317
B) Costi di produzione	4.426.750	4.187.462	4.269.105
Differenza	**139.805**	**104.193**	**384.212**
C) Proventi e oneri finanziari	-29.534	-55.823	-34.458

D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	-5.509	-153	-204.056
Risultato prima delle imposte	**104.762**	**48.217**	**145.698**
Imposte	63.461	40.174	115.830
Risultato d'esercizio	**41.301**	**8.043**	**29.868**

2. Società Lupatotina Gas Vendite Srl

La società Lupatotina Gas – Vendite Srl viene costituita dal Comune di San Giovanni Lupatoto nel dicembre del 2002 ed inizia ad operare attivamente a partire dal 01/01/2003, in ottemperanza agli obblighi ed alle disposizioni di legge che impongono agli enti locali la separazione dell'attività di vendita del gas metano dall'attività di gestione delle relative reti (affidata quest'ultima a SGL Multiservizi) . Data di cessazione della società: anno 31.12.2020.

La Società è interamente di proprietà del Comune.

Essa ha per oggetto:

1. l'acquisto, l'importazione, l'esportazione e la vendita del gas per tutti gli usi all'ingrosso ed al consumo;
2. l'attività di controllo e verifica degli impianti gas posti a valle del punto di consegna;
3. la gestione del calore;
4. la gestione amministrativa inerente il servizio nel settore acqua;
5. la produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica;
6. la installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazione e gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi.

I suddetti servizi possono essere gestiti dalla società nel loro ciclo completo, sia in forma diretta che attraverso ricorso a ditte esterne.

Rispetto ai medesimi servizi, Lupatotina Gas Vendite srl può altresì provvedere all'esercizio di attività in settori complementari ed affini, come:

1. attività di gestione tecnica di impianti che abbiano attinenza con i servizi medesimi;
2. attività di assistenza e consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, che siano riconducibili ai servizi di cui sopra;
3. ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo.

Come sopra precisato a proposito di SGL Multiservizi srl, il settore è disciplinato dal D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, che ha liberalizzato le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale.

L'attività di vendita è considerata pienamente esposta alla concorrenza, ed ha quindi carattere industriale e commerciale.

La giurisprudenza si è ampiamente occupata delle problematiche di tali tipi di società. In particolare, secondo il Consiglio di Stato si "..evidenzia un disfavore del legislatore nei confronti della costituzione e del mantenimento da parte delle amministrazioni pubbliche….di società commerciali con scopo lucrativo, il cui campo di attività esuli dall'ambito delle relative finalità istituzionali, né risulti comunque coperto da disposizioni normative di specie". E ancora: "…un altro conto è la costituzione, da parte di un ente pubblico, di una società commerciale che non operi con l'ente socio, ma operi sul mercato, in concorrenza con operatori privati, e accettando commesse sia da enti pubblici che da privati. La società commerciale facente capo ad un ente pubblico, operante sul mercato in concorrenza con operatori privati, necessita di previsione legislativa

espressa, e non può ritenersi consentita in termini generali, quanto meno nel caso in cui l'ente pubblico non ha fini di lucro" (Cons. Stato A.P. 3 giugno 2011, n. 10).
Come più sopra evidenziato, il comma 611 dell'art. 1 della Legge 190/2014 impone ai comuni di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".
Tra i criteri proposti dalla stessa norma per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) di tale comma prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".
La vendita del gas, si ribadisce, non può dirsi certo un servizio "indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali" di un comune.
Occorre nel contempo però evidenziare che la compagine di cui trattasi ha sempre operato a favore della cittadinanza lupatotina, anche tramite utilità economiche riversate al settore sociale, piuttosto che a quello culturale o sportivo, così come previsto peraltro nel relativo statuto.
In ogni caso si ritiene per la società, in considerazione anche dell'attuale situazione del mercato e dell'economia, di procedere alla ricerca di un partner industriale\finanziario che consenta alla medesima di acquisire know-how e risorse finanziarie per restare sul mercato in una prospettiva di redditività adeguata al contesto di agguerrita concorrenza che il settore è destinato ad avere sempre più a seguito del processo di liberalizzazione avviato da alcuni anni.
Dovrà pertanto essere predisposto, anche a cura della partecipata, un progetto industriale di valorizzazione, che contempli appunto la individuazione di un socio (anche tramite gara) in possesso di adeguati requisiti tecnici ed economici, con cessione allo stesso di una quota sociale importante ma non maggioritaria.
L'operazione potrà permettere altresì di disporre di tutti gli elementi per una eventuale successiva decisione di alienazione di ulteriori quote, anche maggioritarie, fino alla completa dismissione della partecipazione di questo Ente. Tali valutazioni dovranno evidentemente essere oggetto di attenta analisi da parte del Consiglio comunale, ed esperite non prima dell'anno 2017.

Per la piena cognizione della realtà di cui trattasi si forniscono di seguito ulteriori dati.

Numero degli amministratori: 1
Numero di direttori/ dirigenti: 0
Numero di dipendenti: 7

Compenso annuo amministratore unico: € 22.138,00 annui, parte fissa; indennità risultato liquidabile a consuntivo appurata la produzione di utili massimo € 44.276,00.

Risultato di esercizio		
2011	**2012**	**2013**
113.688	30.322	82.534

Fatturato		
2011	**2012**	**2013**
1 2.030.059	13.781.849	15.266.463

Stato Patrimoniale			
Attivo	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	111.484	1.178.023	1.367.087
C) Attivo circolante	3.093.476	3.052.151	3.113.965
D) Ratei e risconti	50.387	39.615	78.042
Totale attivo	**3.255.347**	**4.269.789**	**4.559.094**

Passivo	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A) Patrimonio netto	1.325.264	1.255.590	1.238.121
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	47.008	60.008	76.027
D) Debiti	1.883.075	2.954.191	3.244.946
E) Ratei e risconti	0	0	0
Totale passivo	**3.255.347**	**4.269.789**	**4.559.094**

Conto economico			
	31.12.2011	**31.12.2012.**	**31.12.2013**
A) Valore della produzione	12.030.059	13.781.849	15.266.463
B) Costi di produzione	11.846.375	13.727.533	14.992.420
Differenza	**183.684**	**54.316**	**274.043**
C) Proventi e oneri finanziari	17.374	30.424	-17.542
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	2	-2	-46.957
Risultato prima delle imposte	**201.060**	**84.738**	**209.544**
Imposte	87.372	54.416	127.010
Risultato d'esercizio	**113.688**	**30.322**	**82.534**

3. Società Farma.Co Srl

Il Comune di San Giovanni Lupatoto detiene il 60% delle quote nominali della società Farma.co Srl, con sede in San Giovanni Lupatoto, che gestisce la farmacia comunale situata in Via Garofoli, il cui capitale sociale ammonta ad Euro 96.900,00.=. Al Comune fa capo altresì la titolarità della farmacia (articolo 4 dello statuto, giusta deliberazione consiliare n. 13 del 15.03.2012).

La società è stata costituita con atto unilaterale in data 13.07.1999, rep. 12558, avanti il Notaio Ruggero Piattelli di Verona.

Con procedura ad evidenza pubblica è stato poi individuato un socio privato operativo, giusta determinazione n. 1710/2000, che ha ha rilevato una quota del 40%.

Con riferimento al sopracitato comma 611 della Legge n. 190/2014, che impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015", si evidenzia che tra i criteri proposti per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale "alla salute", è certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR). Ma non può dirsi certo che sia un servizio "indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali"di un comune.

A norma dell'art. 117, comma 3, della Costituzione (come modificata dalla Legge n. 1/2012), la "tutela della salute"è materia di legislazione concorrente e quindi oggetto di competenza regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata allo Stato.

Ne consegue che il servizio pubblico di farmacia, pur essendo utilmente esercitato da molti enti territoriali, non può certo dirsi necessario per realizzare le finalità istituzionali dei comuni.

L'art. 13 del TUEL attribuisce ai medesimi tutte "le funzioni amministrative" che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

La "tutela della salute"e, nello specifico, il "servizio pubblico di farmacia", pur riguardando la popolazione non sono di certo funzioni di tipo "amministrativo",come previsto dall'art. 13 citato.

Con deliberazione n. 56 del 30.10.2012, reiterata con provvedimento n. 65 del 30/09/2013, nell'ambito della ricognizione delle partecipazioni societarie, ex art. 3, comma 28, della Legge 244/2007, l'organo consiliare si quindi é determinato nell'autorizzare per le motivazioni ivi contenute la dismissione con procedura ad evidenza pubblica, esperita secondo il R.D. 827/1924, della quota societaria del 9% rispetto al 60% detenuto complessivamente dal Comune della società Farma.co Srl, con riserva di valutare ed autorizzare la cessione della restante quota del 51%;

Con successiva deliberazione n. 59 del 31/7/2013, a parziale modifica di quanto già deliberato con la succitata deliberazione n. 56 del 30.10.2012, venne dal Consiglio comunale disposta la cessione della titolarità della farmacia comunale e dell'intera quota di proprietà comunale del capitale sociale della società Farma.co Srl. Il tentativo di vendita è andato deserto per mancanza di offerte. Si è provveduto pertanto ad un secondo esperimento di vendita, anche questo con esito negativo.

Allo stato è quindi evidente che la strada della alienazione non può essere utilmente percorsa in assenza di una congrua svalutazione del valore del cespite, che lo renda appetibile al mercato.

Si ritiene però che siffatta soluzione, attesa anche la sfavorevole congiuntura economica, si tradurrebbe in un danno per questa proprietà, talchè ogni procedura in tal senso viene abbandonata.

Sarà in ogni caso cura dell'Amministrazione mantenere vigile attenzione sulla problematica, facendo riserva di intervenire nuovamente in presenza di novelle che orientino in misura più stringente verso la vendita delle società partecipate dagli enti locali la cui attività non corrisponda direttamente ai fini dai medesimi perseguiti.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati della partecipata.

Numero degli amministratori: 3
Numero di direttori / dirigenti: 1 (il socio privato operativo)
Numero di dipendenti: 7
Compensi amministratori: Presidente € 0,00, consiglieri € 5.000,00

Risultato di esercizio		
2011	**2012**	**2013**
207.933	158.164	109.428

Fatturato		
2011	**2012**	**2013**
1.785.573	1.679.121	1.696.985

Stato Patrimoniale			
Attivo	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	26.618	23.210	17.167
C) Attivo circolante	886.774	675.928	645.392
D) Ratei e risconti	163	887	671
Totale attivo	**913.555**	**700.025**	**663.230**

Passivo	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A) Patrimonio netto	322.474	358.639	318.065
B) Fondi per rischi ed oneri	56.345	6.353	6.353
C) Trattamento di fine rapporto	28.202	39.075	50.602
D) Debiti	506.508	295.828	287.915
E) Ratei e risconti	26	130	295
Totale passivo	**913.555**	**700.025**	**663.230**

Conto economico			
	31.12.2011	**31.12.2012.**	**31.12.2013**

A) Valore della produzione	1.785.573	1.679.121	1.696.985
B) Costi di produzione	1.539.898	1.511.689	1.528.544
Differenza	**245.675**	**167.432**	**168.441**
C) Proventi e oneri finanziari	2.146	1.835	2.358
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	59.646	47.863	- 4.741
Risultato prima delle imposte	**307.467**	**217.130**	**166.058**
Imposte	99.534	60.966	56.630
Risultato d'esercizio	**207.933**	**158.164**	**109.428**

IV-Conclusioni

Quanto sopra esposto si intende quale "piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie" di questo comune. Esso costituisce altresì la "relazione tecnica" di cui al comma 612 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014.
Il piano sarà trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.
Come disposto dal citato comma 612, entro il 31 marzo 2016 sarà predisposta dal Sindaco e sottoposta al consiglio comunale una relazione sui risultati conseguiti, che verrà pure inviata alla Corte dei conti e pubblicata sul sito web dell'ente.

San Giovanni Lupatoto,

IL SINDACO

Arch. Federico Vantini